TESTO UNICO IN MATERIA POSTALE, DI BANCOPOSTA E DI TELECOMUNICAZIONI

Art. 86

Opposizione al rimborso dell'assegno al mittente

Opposizione al rimborso dell'assegno al mittente

Il destinatario di un oggetto gravato di assegno puo', ritirato l'oggetto, fare opposizione alla trasmissione dell'ammontare dell'assegno al mittente, purche' la faccia seguire da atto giudiziale nei termini e nei modi stabiliti dal regolamento.

Versione in vigore dal 4 maggio 1973, non più in vigore dal 18 dicembre 2025 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Testo unico in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni
Estremi	Decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 3 maggio 1973

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/testo-unico-in-materia-postale-di-bancoposta-e-di-telecomunicazioni/art-86-opposizione-al-rimborso-dell-assegno-al-mittente/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it